

IL NUOVO LAVORO OCCASIONALE

**ENTRATA IN VIGORE 24
GIUGNO 2017**

Decreto Legge 24 aprile 2017, n.50 convertito nella Legge 21 giugno 2017 n.96 (art. 54 bis)

PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE: LIBRETTO FAMIGLIA	
LIBRETTO FAMIGLIA	<p>Si tratta di un libretto nominativo prefinanziato reperibile attraverso una piattaforma ad hoc gestita dall'INPS (per la registrazione della prestazione e l'erogazione dei compensi), mediante cui le persone fisiche e le famiglie potranno remunerare:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, pulizia o manutenzione;✓ assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;✓ insegnamento privato supplementare <p>Tali prestazioni lavorative occasionali danno luogo nell'arco dell'anno civile (gennaio-dicembre) a:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Compensi fino a Euro 5.000 per ciascun prestatore, <u>con riferimento alla totalità degli utilizzatori</u>✓ Compensi fino a Euro 2.500 per ogni prestatore <u>con riferimento al medesimo utilizzatore</u>
VALORE DELLA PRESTAZIONE	Ogni titolo di pagamento (ovvero un'ora di lavoro) vale 10 euro (netti), cui si sommano altri due euro circa i contributi previdenziali e l'assicurazione Inail
DIRITTI DEL PRESTATORE	Il prestatore ha diritto: 1- all'assicurazione INPS per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata; 2- all'assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; 3- al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali.
COMPENSI DEL PRESTATORE	I compensi percepiti dal prestatore sono: - esenti da imposizione fiscale; - non incidono sul suo stato di disoccupato; - sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno; - ai fini del compenso fino a € 5.000 per ciascun utilizzatore, sono computati in misura al 75% i compensi per prestazioni occasionali rese da soggetti titolari di pensione di invalidità o vecchiaia, giovani con meno di 25 anni di età regolarmente iscritti a un ciclo di studi, disoccupati, percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) o di sostegno al reddito.
MODALITA' DI ACCESSO E PAGAMENTI DELLE PRESTAZIONI	Gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario come consulenti del lavoro (tramite un patronato solo per l'accesso al Libretto di Famiglia), all'interno di un'apposita piattaforma informatica gestita dall'INPS che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della facoltà di compensazione dei crediti di cui all'art. 17 D. Lgs. n. 241/1997.
ACCREDITO COMPENSI E CONTRIBUTI	L'INPS provvede, nel limite delle somme previamente acquisite dagli utilizzatori, al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull'anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza della registrazione del conto corrente bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste italiane Spa. L'INPS provvede altresì all'accREDITAMENTO dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e al trasferimento all'INAIL dei premi assicurativi.

Fonte: Inps circolare n.107 del 05.07.2017